

**D.D.G. n. 1795/3S**



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle Attività Produttive  
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive



## *Il Dirigente Generale*

- Visto* lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « De Minimis»;
- Vista* la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato la partecipazione al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana, in particolare l'Asse 3 azione 3.5.1-2;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020";
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;
- Visto* il manuale per l'attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017;
- Visto* il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale è stato approvato nella sua versione

originale e corretta l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2;

**Visto** il D.D.G. n. 1672/3.S del 20.07.2017 con il quale sono stati modificati gli orari di prenotazione della domanda dell'avviso relativo all'azione 3.5.1-02 del P.O. FESR 2014/2020;

**Visto** il Regolamento UE n. 1084 del 14.06.2017 con il quale è stato modificato l'art. 22 del Regolamento UE n. 651/2014;

**Ritenuto** che, alla luce della predetta modifica, si rende necessario sostituire il paragrafo 2.1, comma 1, lettera a) dell'avviso relativo all'azione 3.5.1-02, concernente i destinatari/beneficiari, dopo le parole "piccole imprese di nuova costituzione, ovvero" nella maniera di seguito indicata: *" ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione."*

#### DECRETA

##### Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il paragrafo 2.1, comma 1, lettera a) dell'avviso relativo all'azione 3.5.1-02 concernente i destinatari/beneficiari, dopo le parole "piccole imprese di nuova costituzione, ovvero" viene sostituito nella maniera di seguito indicata: *" ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione."*

##### Art. 2

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto di competenza e successivamente verrà pubblicato sulla GURS.

PALERMO\_03.08.2017\_\_\_\_\_

**Il Dirigente Generale**  
**F.To Arch. Alessandro Ferrara**